

[Prosecuzione del verbale dell'udienza del 31.5.07 nella causa n. 23367/06 R.G. ██████████ s.n.c. in liquidazione ██████████]

1. Tra ██████████ ed ██████████ fu costituita la società ██████████ s.n.c.. Da essa, in seguito a dissidi, recedette il socio ██████████. Costui avrebbe allora non soltanto richiesto la liquidazione della propria quota, ma anche sviato a proprio favore la clientela della società, la quale, pertanto, unitamente alla ██████████, chiede la condanna del ██████████ al risarcimento del danno ed in via istruttoria chiede l'ammissione di C.T.U. , produce documenti e deduce 16 capitoli di prova orale.
2. Nella comparsa di risposta il ██████████ chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda o rigettarla ed in via riconvenzionale chiede il pagamento del valore della propria quota. Produce documenti, deduce capi di prova testimoniale e chiede l'ordine di esibizione della documentazione contabile della società.
3. La causa, iniziata con citazione ad udienza fissa, ha subito il mutamento del rito e la relativa ordinanza è stata notificata alla ██████████ in data 30.1.2007.
4. Il convenuto ha notificato in data 7.3.2007 istanza di fissazione di udienza nella quale eccepisce che gli attori non hanno notificato nel termine di 30 giorni la memoria prevista dall'art. 1 comma 5 e dall'art. 6 del D. Lgs n. 5/2003, il che comporterebbe, ad avviso del convenuto "l'estinzione della domanda proposta dalle attrici, o comunque la rinuncia alla stessa, con sua conseguente inammissibilità (che, dunque, viene qui formalmente eccepita)". Inoltre il ██████████ propone istanza ex art. 186 ter c.p.c. o in subordine ex art. 186 bis ovvero, infine, in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma corrispondente al valore della propria quota.
5. Gli attori, nella memoria depositata il 16.3.2007 richiede la dichiarazione di inammissibilità ex art. 8 comma 5 dell'istanza del ██████████ di fissazione di udienza, perché tale atto non ricade in alcuna delle ipotesi previste tassativamente dall'art. 8 ed è stata pertanto presentata fuori dei casi previsti dall'ultimo comma del medesimo articolo.
6. Il presidente, sentite le parti, osserva e delibera quanto segue.
7. La valutazione dell'eccezione del convenuto a pag. 31 della istanza di fissazione di udienza, di "estinzione della domanda" (ammesso che simile espressione abbia un qualche significato processuale), non meno che del nesso tra rinuncia ed inammissibilità della domanda, non rientra nelle attribuzioni del presidente ex art. 8 comma 5 D. Lgs. n. 5/2003, il quale deve semplicemente osservare che il convenuto non ha comunque eccepito l'estinzione del processo. Così pure non vanno considerate in questa sede le altre eccezioni di nullità dell'istanza di fissazione di udienza, sollevate dalle a pag. 3 ss. della memoria dep. il 16.3.2007.
8. Si esamina adesso la vera e propria richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza, depositata dagli attori. Sembra che gli attori imputino al convenuto di non aver rispettato il termine di 15 giorni posto dal comma 2 lett. a), b) e c) del decreto n. 5/2003. Orbene, a parte che forse gli attori non disponevano di un codice aggiornato giacché il termine *de quo* attualmente è di 20 e non di 15 giorni, va osservato, intanto, che essi non hanno (evidentemente) eccepito l'estinzione del processo da loro stessi promosso, che è la conseguenza specifica del ritardo della notificazione dell'istanza. D'altra parte, dalla notifica dell'ordinanza di mutamento del rito (30.1.2007), decorreva il termine ex art. 6 del decreto per la replica degli attori, termine, adunque, compiutosi il 1.3.2007. Perciò, dopo tale scadenza, destinata a consentire all'attore la replica alle domande, eccezioni ed istanze contenute nella comparsa di risposta, il convenuto era libero di notificare l'istanza di fissazione di udienza, il che è di fatto validamente avvenuto il 7 marzo 2007.
9. Che, poi, in tale atto possano essere contenute domande, istanze ecc. che non dovevano esserci in forza di eventuali preclusioni, non interessa in questa sede, ove il presidente è chiamato a sanzionare la domanda prematura e non quella inammissibile.

IL CASO.it

p.q.m.

rigetta la richiesta di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza;
designa quale relatore la dott.ssa Dotta
Torino 3.7.2007

Il presidente est.
(Dott. Pier Carlo Premoselli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04 LUG. 2007

IL CANCELLIERE
D.ssa SERIA NERPITI